



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Quando il decreto ingiuntivo può essere dichiarato esecutivo

Autore: Angelo Forte | 24/03/2017



Agile guida per individuare i casi in cui il creditore può ottenere dal giudice un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

Il **decreto ingiuntivo** costituisce nel nostro Paese lo strumento più rapido ed agile per cercare di recuperare un credito rimasto insoddisfatto.

Ad esso si può fare ricorso **[1]**, per ottenere dal giudice competente l'ingiunzione di pagamento o di consegna, quando:

- si è creditori di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili (ad esempio una determinata quantità di capi di vestiario) o di una cosa mobile determinata (ad esempio un determinato autoveicolo);
- si abbia una prova scritta del proprio diritto di credito.

Vi è poi anche la possibilità di chiedere l'emissione di **decreto ingiuntivo**:

- per recuperare onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborsi di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari e chiunque altro abbia prestato la propria opera in occasione di un processo;
- per recuperare onorari, diritti o rimborsi spettanti a notai o ad altri esercenti una libera professione o arte per la quale esista una tariffa legalmente approvata.

Fatta questa premessa, ciò che del **decreto ingiuntivo** al creditore interessa, ancor di più dell'emissione, è la possibilità che esso sia munito della cosiddetta provvisoria **esecutività**.

La provvisoria **esecutività**, se concessa dal giudice su apposita istanza avanzata dal creditore **[2]**, consente al creditore di procedere immediatamente alla notificazione di precetto e, poi, di agire esecutivamente pignorando i beni del debitore (anche, su autorizzazione del giudice, senza dover attendere il termine minimo di dieci giorni dalla notificazione del precetto) e, ancora, di potere iscrivere ipoteca giudiziale **[3]** sui beni immobili del debitore.

I casi in cui la provvisoria **esecutività** del **decreto ingiuntivo** deve essere concessa dal giudice, se richiesta dal creditore, sono i seguenti:

1. credito fondato su cambiale,
2. o su assegno bancario,
3. o su assegno circolare,
4. o su certificato di liquidazione di borsa,
5. o, infine, su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.

In questi casi, il giudice (se richiesto) concede la provvisoria **esecutività** del

decreto ingiungendo al debitore di pagare (la somma di danaro) o consegnare (la determinata quantità di cose fungibili o la cosa mobile determinata) senza ritardo al creditore e concedendo al debitore stesso il termine di quaranta giorni solamente per proporre opposizione al **decreto ingiuntivo**.

Vi sono altri casi **[4]** in cui la provvisoria **esecutività** del **decreto ingiuntivo** può essere concessa dal giudice se richiestagli dal creditore (casi in cui, cioè, il giudice valuta se concedere o meno la provvisoria esecuzione che gli viene richiesta, senza essere obbligato a concederla).

Questi casi ricorrono quando:

- vi sia pericolo di grave pregiudizio (per il creditore) nel ritardo;
- se il ricorrente-creditore produca documentazione, sottoscritta dal debitore, che dimostri il diritto che il creditore stesso vuol far valere.

In questi casi, il giudice che decide di concedere la provvisoria **esecutività** può imporre al creditore una cauzione.

Infine, va detto che:

- il giudice deve anche concedere la provvisoria **esecutività** del **decreto ingiuntivo** allorché sia l'amministratore condominiale a richiederne l'emissione nei confronti del condomino moroso e sulla base del preventivo delle spese approvato dall'assemblea (fino a che questo non sia sostituito dal bilancio consuntivo);
- se il **decreto ingiuntivo** non era fra quelli (individuati sopra) per cui poteva essere subito concessa la provvisoria **esecutività**, il giudice che ha emesso il **decreto ingiuntivo**, su istanza anche verbale del creditore-ricorrente, concede la provvisoria **esecutività** se non è stata fatta opposizione dal debitore nel termine stabilito, oppure se il debitore, dopo aver fatto opposizione, non si sia costituito nel relativo processo **[5]**;
- se la provvisoria **esecutività** non era stata concessa in precedenza, il giudice chiamato a decidere sulla opposizione al **decreto ingiuntivo** (proposta dal debitore) può concederla su istanza del creditore se

l'opposizione del debitore non si basa su prova scritta o su prove di rapido accertamento **[6]** (la provvisoria **esecutività** può anche essere concessa parzialmente dal giudice, sulla parte non oggetto di contestazione, se il debitore contesta solo in parte il credito; il giudice del giudizio di opposizione a **decreto ingiuntivo** è invece tenuto a concedere la provvisoria **esecutività** se il creditore che la richiede offra cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni).

Note

[1] Art. 633 Cod. proc. civ. **[2]** Art. 642 Cod. proc. civ. **[3]** Art. 655 Cod. proc. civ.
[4] Art. 642, 2° co., Cod. proc. civ. **[5]** Art. 647 Cod. proc. civ. **[6]** Art. 648 Cod. proc. civ.